

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 437

RSSA “Villa Santa Maria di Pulsano” di Monte Sant’Angelo - Presa d’atto della revoca dell’autorizzazione al funzionamento. Affidamento titolarità di 41 posti letto di RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento” è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ha previsto all’art. 29 quanto segue:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

.....omissis.....

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

.....omissis.....

continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;

3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.”

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019). Il regolamento in parola ha previsto due distinti fabbisogni di posti letto di RSA: un fabbisogno più ampio di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, un fabbisogno più contenuto di posti, parametrato all’indicatore del Comitato LEA, ai fini dell’accreditamento.

Il RR 4/2019 all’art. 9, comma 3 prevede che rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all’esercizio i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il RR 4/2019 all'art. 10, comma 3 prevede che rientrano nel fabbisogno di accreditamento *"....i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati...."*

Il medesimo regolamento all'art. 10, comma 4 specifica che: *"I posti letto, di cui al fabbisogno del comma 1 del presente articolo, di RSA estensiva - nuclei di prestazioni estensive per anziani e nuclei di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza sono così distribuiti:*

.....
b) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12."

L'art. 12.2, del R.R. n. 4/2019 disciplina le preintese ai fini della conversione dei posti letto in accreditamento. A tal fine il processo di conversione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, è avvenuto sulla base dell'atto ricognitivo di cui alla DGR 2153/2019 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore e da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione). Con DGR n. 2153 del 25/11/2019 la giunta regionale ha approvato la tabella HH relativa alle RSSA ex art. 66 RR 4/2007 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali che avrebbero partecipato alle preintese e all'assegnazione di posti di RSA estensiva, fase propedeutica al processo di conversione dei posti ai sensi dell'intervenuto RR 4/2019.

Con DGR n. 1006 del 30/06/2020, integrata dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, sono state approvate le tabelle contenute con l'elenco delle strutture che hanno sottoscritto le preintese ed il relativo numero e tipologia di posti oggetto delle medesime preintese (piano di conversione dei posti).

Richiamata la recente normativa regionale di riferimento per il settore delle strutture sociosanitarie residenziali estensive e di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza), è necessario affrontare la situazione della Residenza Socio Sanitaria Assistenziale "Villa Santa Maria di Pulsano" di Monte Sant'Angelo.

1. La Residenza Socio Sanitaria Assistenziale "Villa Santa Maria di Pulsano" di Monte Sant'Angelo è una struttura sociosanitaria per anziani ex art. 66 RR n. 4/2007 appartenuta alla Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service:

- autorizzata al funzionamento per n. 41 posti letto di RSSA ex art. 66 RR n. 4/2007 con Determinazione Dirigenziale n. 958 del 11/12/2012 rilasciata dal Comune di Monte Sant'Angelo – titolare Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service;
- iscritta nel registro regionale delle strutture autorizzate al funzionamento di cui all'art. 53 della LR n. 19/2006 con Determinazione Dirigenziale n. 1431 del 18/12/2012 rilasciata dal Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
- in regime di accordo contrattuale con la ASL FG per n. 41 p.l. dal 21 marzo 2013, ai sensi dell'art. 10 della LR n. 4/2010;
- in data 28/01/2020 ha sottoscritto preintesa ai sensi dell'art. 12 del RR n. 4/2019 per la conversione dei 41 p.l. oggetto di autorizzazione al funzionamento in n. 41 posti letto di RSA per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento così distinti: n. 5 pl ESTENSIVA DEMENZE + 36 pl MANTENIMENTO ANZIANI
- in data 08/02/2020 trasmette istanza di conferma di autorizzazione e di accreditamento secondo il piano di conversione di cui alla predetta preintesa;
- con DGR n. 1006/2020, integrata da DGR n. 1409/2020 la Regione approva le preintese sottoscritte con gli erogatori pubblici e privati del settore sociosanitario;
- in data 10/03/2021 la Regione trasmette incarico prot. 4184 ai Dipartimenti di Prevenzione della

ASL FG e ASL BT per le verifiche sul possesso dei requisiti ai fini rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;

- con nota prot. n. 114135 del 16/11/2021 il Direttore generale della ASL FG trasmette una relazione nella quale elenca i seguenti accadimenti: (*omissis*)
 - per effetto di quanto innanzi la revoca dell'autorizzazione al funzionamento è divenuta definitiva;
 - con decreto del 21/11/2017 il Prefetto di Foggia decretava ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 2 bis e 10 del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014, la straordinaria e temporanea gestione nei confronti della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service con sede a Monte Sant'Angelo con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società stessa e per gli effetti nominava Commissario Unico per la straordinaria e temporanea gestione della RSSA Villa Santa Maria di Pulsano. Al Commissario Unico, come da decreto prefettizio, venivano attribuiti "tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta società, limitatamente all'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'accordo contrattuale in corso tra la società (*omissis*) e la ASL FG per la gestione della RSSA Villa Santa Maria di Pulsano". I citati decreti prefettizi di nomina e sostituzione del Commissario unico, in applicazione dell'art. 32, comma 10, DL 24 giugno 2014, n. 90 dispongono che il Commissario Unico rimanga in carica fino alla conclusione del percorso di individuazione da parte della ASL FG di strutture similari per la sistemazione degli ospiti ricoverati, all'epoca, presso la citata RSSA Villa Santa Maria di Pulsano.
 - La situazione di particolare complessità, sia in ordine agli aspetti giuridici quanto agli aspetti sociosanitari legati alla fragilità degli ospiti presenti, è stata diluita nel tempo a causa dell'insorgere dal mese di marzo 2020 dell'emergenza pandemica del virus Covid-19, con le sue connotazioni di straordinarietà ed impatto a livello organizzativo per la ASL FG che ha assorbito totalmente l'attività della stessa.
 - Nell'incontro tenutosi in Prefettura in data 14/10/2021 la ASL FG è venuta a conoscenza della circostanza che (*omissis*) nei confronti della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service ha assunto carattere definitivo, in tal modo venendo a creare i presupposti di una soluzione permanente ed il venire meno dei requisiti per la continuazione sine die della gestione commissariale.
 - Alla luce del contesto sociosanitario e ambientale in cui è allocata la struttura e gli ospiti, così come evidenziato nella nota del Sindaco di Monte Sant'Angelo inviata in data 20/10/2021 alla Regione Puglia, alla Prefettura di Foggia ed alla ASL FG, il Direttore generale della ASL ha maturato la volontà di assumere in capo all'Azienda stessa la titolarità dei posti letto per RSA che la programmazione regionale ha individuato nel Comune di Monte Sant'Angelo. Per tali motivazioni, con la citata nota n. 114135 del 16/11/2021 il Direttore generale della ASL FG ha richiesto alla Regione di avviare le procedure e gli atti per il conferimento dei posti letto alla titolarità pubblica della ASL FG.
- Occorre precisare che il Dipartimento Promozione della Salute ha appreso della revoca definitiva dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA Villa Santa Maria di Pulsano disposta con determinazione gestionale n. 324 del 20/04/2016 dal Comune di Monte Sant'Angelo nei confronti della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service soltanto con la nota trasmessa dal Direttore della ASL FG n. 114135 del 16/11/2021. A causa della mancata informazione della revoca dell'atto autorizzativo, ai sensi dell'intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie – RR n. 4/2019 e DGR n. 2153/2019 – la RSSA in parola veniva convocata per la sottoscrizione delle preintese nel mese di gennaio 2020. Alla preintesa si presentava il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service che, alla luce del decreto prefettizio del 21/11/2017 a quella data era in regime di sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione.

Effettuata la ricognizione delle vicende che interessano la ex RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" di Monte Sant'Angelo appartenuta alla Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service si può concludere quanto segue:

1. In ragione della revoca dell'autorizzazione al funzionamento ad opera del Comune di Monte Sant'Angelo con determinazione gestionale n. 324 del 20/04/2016, revoca divenuta definitiva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3356 del 07/07/2017, risultano viziati da nullità i successivi atti della Regione di seguito elencati per assenza del presupposto di legge:

- a) la preintesa sottoscritta in data 28/01/2020 ai sensi dell'art. 12 del RR n. 4/2019 per la conversione dei 41 p.l. oggetto di autorizzazione al funzionamento in posti di RSA per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
 - b) per l'effetto, l'istanza di conferma di autorizzazione e di accreditamento trasmessa in data 08/02/2020 dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service risulta essere inammissibile;
 - c) la DGR n. 1006/2020, integrata da DGR n. 1409/2020, nella parte in cui la Regione approva la preintesa sottoscritta con Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service;
 - d) l'incarico prot. 4184 del 10/03/2021 trasmesso ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL FG e ASL BT per le verifiche sul possesso dei requisiti ai fini rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
2. ad oggi la RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" di Monte Sant'Angelo è gestita in via temporanea dal Commissario prefettizio;
 3. a seguito della relazione trasmessa dal Direttore generale della ASL FG e dell'incontro tenutosi in Prefettura in data 04/03/2022 a cui ha partecipato il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale è urgente trovare una soluzione per garantire agli assistiti attualmente ospitati nella struttura la continuità delle cure;
 4. per effetto della revoca dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 958 del 11/12/2012 e avvenuta con determinazione gestionale n. 324 del 20/04/2016 del Comune di monte Sant'Angelo, i n. 41 posti letto rientranti nel fabbisogno di posti di cui al RR n. 4/2019 sia ai fini dell'autorizzazione che ai fini dell'accreditamento (in quanto ex posti letto contrattualizzati con la ASL) sono nella disponibilità della Regione per poter essere assegnati.

In virtù di quanto innanzi il direttore generale della ASL FG si deve adoperare per la riallocazione dei pazienti in carico alla RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" presso altre RSA per soggetti non autosufficienti pubbliche o private accreditate site nel proprio territorio aziendale.

Da ultimo all'incontro del 04/03/2022 convocato presso la Prefettura di Foggia è stato ribadito per la Regione l'impegno a trovare la soluzione tecnica più idonea nel pieno rispetto della legittimità amministrativa per raggiungere il duplice scopo di garantire l'assistenza agli anziani ospitati nella RSSA e la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti presso la struttura in parola (al netto *omissis*)

Considerato che:

- A. la riallocazione demandata al Direttore Generale dell'ASL FG presso altre RSA per soggetti non autosufficienti pubbliche o private già accreditate, mediante l'utilizzo della loro potenzialità residua accreditata, opererebbe solo sul versante dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., senza incidere sul fabbisogno regionale (che rimane invariato) e senza implicare nuove autorizzazioni e nuovi accreditamenti di RSA per soggetti non autosufficienti;
in tal caso, tuttavia, l'assorbimento dell'attuale forza lavoro presso la RSSA in parola da parte delle RSA accreditate potrebbe avvenire in maniera frazionata ed essere eventualmente parziale, in quanto queste ultime strutture, in caso di eventuale contrattualizzazione di ulteriori posti letto, potrebbero limitarsi ad utilizzare il personale già assunto ed operante presso di esse, che corrisponderebbe (nella quantità e qualità) allo standard organizzativo richiesto ai fini del mantenimento dell'accreditamento;
- B.1 altro scenario potrebbe ipotizzarsi, nel caso si volesse preservare l'integrità del contingente delle prestazioni erogate dalla RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" unitamente alla forza lavoro e livello occupazionale esistente presso quest'ultima struttura, "assegnando" ad un unico soggetto, previa un procedura di scelta ad evidenza pubblica, l'intero contingente delle prestazioni con il personale attualmente in forza presso la RSSA (al netto di quelle situazioni che hanno contribuito *omissis*).

Tale scenario, però, introdurrebbe una procedura di scelta "speciale" rispetto alle comuni regole di autorizzazione ed accreditamento fissate dalla L.R. n. 9/2017 (che non prevedono procedure selettive mediante bando o simili);

In virtù dell'eccezionalità e dell'urgenza della situazione, tenuto conto dei risvolti sul piano assistenziale ed occupazionale, la scelta del soggetto unico dovrà basarsi, oltre che sulle regole previste dalla D.G.R. 2037 del 07/11/2013 ("Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004") su criteri preferenziali quali:

- a) idonea localizzazione;
- b) realizzabilità della struttura sociosanitaria immediata (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sociosanitaria in parola) o quantomeno in tempi il più possibilmente brevi e certi;
- c) reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso la RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; in tal caso, occorrerà che la Prefettura di Foggia concorra a verificare in capo al personale in carico attualmente alla RSSA le situazioni (*omissis*), come si legge nella sentenza n. 3356 del 07/07/2017 del Consiglio di Stato;

il soggetto unico così individuato, per accedere all'accordo contrattuale con la ASL FG, in ogni caso dovrà osservare le regole in tema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento previste dalla L.R. n. 9/2017;

B.2 in via alternativa il soggetto unico potrebbe essere pubblico, quindi la ASL FG, a cui la Giunta, data l'eccezionalità e l'urgenza della situazione, potrebbe affidare in via prioritaria la titolarità dell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie di cui si tratta, previa individuazione di idoneo immobile nella disponibilità dell'ASL FG medesima, la quale, a sua volta, potrà affidare - mediante procedure ad evidenza pubblica - la gestione della struttura sociosanitaria ad un operatore privato qualificato, in analogia a quanto già avviene con le Residenze Assistenziali Sanitarie Pubbliche a gestione privata e come prevede lo stesso RR n. 4/2019, art. 5.3 in relazione alle sperimentazioni gestionali;

In quest'ultimo caso, la previa individuazione dell'immobile costituente sede della struttura sociosanitaria avverrà da parte della ASL FG,

- a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, anche mediante conferma di allocazione nello stesso Comune di Monte Sant'Angelo;
- b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sociosanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sociosanitaria in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;

mentre la scelta del gestore privato - mediante procedura ad evidenza pubblica - come nel caso di cui al punto B.1, non potrà prescindere dal criterio/presupposto per cui il reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività di gestione della struttura sociosanitaria deve avvenire attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso la RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (*omissis*); anche in questa ipotesi, tuttavia, la ASL FG dovrà osservare le regole in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;

Ritenuto che tra le ipotesi summenzionate, quella di cui al punto B.2 appare maggiormente confacente e funzionale al superamento delle criticità assistenziali ed occupazionali in parola, anche tenuto conto della manifestazione rappresentata dal Direttore generale della ASL FG nella citata nota n. 114135 del 16/11/2021 con la quale ha richiesto alla Regione di avviare le procedure e gli atti per il conferimento dei posti letto alla titolarità pubblica della ASL FG. .

Tanto premesso, si propone:

- di prendere atto della revoca dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" di cui alla determinazione gestionale n. 324 del 20/04/2016 del Comune di Monte Sant'Angelo;
- per l'effetto, di ritenere nulli i seguenti atti della Regione:
 - la preintesa sottoscritta tra Regione e Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service in data 28/01/2020 ai sensi dell'art. 12 del RR n. 4/2019 per la conversione dei 41 p.l. oggetto di autorizzazione al funzionamento in posti di RSA per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
 - per l'effetto, l'istanza di conferma di autorizzazione e di accreditamento trasmessa in data 08/02/2020 dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service risulta essere inammissibile;
 - la DGR n. 1006/2020, integrata da DGR n. 1409/2020, nella parte in cui la Regione approva la preintesa sottoscritta con Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service;
 - l'incarico prot. 4184 del 10/03/2021 trasmesso ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL FG e ASL BT per le verifiche sul possesso dei requisiti ai fini rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della ex RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano";
- di affidare in via prioritaria la titolarità dei n. 41 posti letto di RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 (ex RSSA art. 66) alla ASL FG, in regime di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento, secondo la seguente configurazione:
n. 5 pl ESTENSIVA DEMENZE + 36 pl MANTENIMENTO ANZIANI
la cui gestione sarà affidata ad un operatore sanitario qualificato mediante procedura ad evidenza pubblica ed in osservanza delle regole in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;
- di conferire, a tal fine, mandato al Direttore Generale della ASL FG di procedere:
 - 1) all'individuazione dell'immobile costituente sede della struttura sociosanitaria,
 - a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, anche mediante conferma di allocazione nello stesso Comune di Monte Sant'Angelo;
 - b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sociosanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sociosanitaria in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;
 - 2) nonché alla scelta del gestore privato qualificato - mediante procedura ad evidenza pubblica - che assuma come presupposto e condizione imprescindibile il preventivo obbligo, da parte dell'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione, di reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività della struttura sociosanitaria attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso la RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; in tal caso, occorrerà che la Prefettura di Foggia concorra a verificare in capo al personale in carico attualmente alla RSSA le situazioni (*omissis*), come si legge nella sentenza n. 3356 del 07/07/2017 del Consiglio di Stato;
- di stabilire che, qualora la previa individuazione diretta dell'immobile sede della struttura sociosanitaria da parte del Direttore Generale dell'ASL FG non sia possibile in tempi brevi e certi,

tale individuazione possa essere rimessa all'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e valutata in tale ambito secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 1), unitamente all'obbligo di cui al punto 2);

- gli oneri derivanti dall'affidamento della gestione in capo al soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica trovano copertura nell'ambito della spesa storica per acquisto di prestazioni socio-sanitarie da parte della ASL FG, in quanto i 41 posti letto che passano a titolarità pubblica erano già oggetto di accordo contrattuale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della revoca dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA “Villa Santa Maria di Pulsano” di cui alla determinazione gestionale n. 324 del 20/04/2016 del Comune di Monte Sant'Angelo;
- per l'effetto, di ritenere nulli i seguenti atti della Regione:
 - la preintesa sottoscritta tra Regione e Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service in data 28/01/2020 ai sensi dell'art. 12 del RR n. 4/2019 per la conversione dei 41 p.l. oggetto di autorizzazione al funzionamento in posti di RSA per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
 - per l'effetto, l'istanza di conferma di autorizzazione e di accreditamento trasmessa in data 08/02/2020 dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service risulta essere inammissibile;
 - la DGR n. 1006/2020, integrata da DGR n. 1409/2020, nella parte in cui la Regione approva la preintesa sottoscritta con Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service;
 - l'incarico prot. 4184 del 10/03/2021 trasmesso ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL FG e ASL BT per le verifiche sul possesso dei requisiti ai fini rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della ex RSSA “Villa Santa Maria di Pulsano”;
- di affidare la titolarità dei n. 41 posti letto di RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 (ex RSSA art. 66) alla ASL FG, in regime di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento, secondo la seguente configurazione:
n. 5 pl ESTENSIVA DEMENZE + 36 pl MANTENIMENTO ANZIANI
la cui gestione sarà affidata ad un operatore sanitario qualificato mediante procedura ad

- evidenza pubblica ed in osservanza delle regole in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;
- di conferire, a tal fine, mandato al Direttore Generale della ASL FG di procedere:
 - 1) all'individuazione dell'immobile costituente sede della struttura sociosanitaria,
 - a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, anche mediante conferma di allocazione nello stesso Comune di Monte Sant'Angelo;
 - b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sociosanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sociosanitaria in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;
 - 2) nonché alla scelta del gestore privato qualificato - mediante procedura ad evidenza pubblica - che assuma come presupposto e condizione imprescindibile il preventivo obbligo, da parte dell'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione, di reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività della struttura sociosanitaria attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso la RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; in tal caso, occorrerà che la Prefettura di Foggia concorra a verificare in capo al personale in carico attualmente alla RSSA (*omissis*), come si legge nella sentenza n. 3356 del 07/07/2017 del Consiglio di Stato;
 - di stabilire che, qualora la previa individuazione diretta dell'immobile sede della struttura sociosanitaria da parte del Direttore Generale dell'ASL FG non sia possibile in tempi brevi e certi, tale individuazione possa essere rimessa all'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e valutata in tale ambito secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 1), unitamente all'obbligo di cui al punto 2);
 - gli oneri derivanti dall'affidamento della gestione in capo al soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica trovano copertura nell'ambito della spesa storica per acquisto di prestazioni sociosanitarie da parte della ASL FG, in quanto i 41 posti letto che passano a titolarità pubblica erano già oggetto di accordo contrattuale;
 - di notificare il presente provvedimento al Direttore generale della ASL FG, al Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo, al Prefetto di Foggia, al Commissario Straordinario incaricato della gestione provvisoria della RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano";
 - di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Rocco Palese)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della revoca dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" di cui alla determinazione gestionale n. 324 del 20/04/2016 del Comune di Monte Sant'Angelo;
- per l'effetto, di ritenere nulli i seguenti atti della Regione:
 - la preintesa sottoscritta tra Regione e Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service in data 28/01/2020 ai sensi dell'art. 12 del RR n. 4/2019 per la conversione dei 41 p.l. oggetto di autorizzazione al funzionamento in posti di RSA per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
 - per l'effetto, l'istanza di conferma di autorizzazione e di accreditamento trasmessa in data 08/02/2020 dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service risulta essere inammissibile;
 - la DGR n. 1006/2020, integrata da DGR n. 1409/2020, nella parte in cui la Regione approva la preintesa sottoscritta con Società Cooperativa Sociale Sanitaria Service;
 - l'incarico prot. 4184 del 10/03/2021 trasmesso ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL FG e ASL BT per le verifiche sul possesso dei requisiti ai fini rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della ex RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano";
- di affidare la titolarità dei n. 41 posti letto di RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 (ex RSSA art. 66) alla ASL FG, in regime di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento, secondo la seguente configurazione:
n. 5 pl ESTENSIVA DEMENZE + 36 pl MANTENIMENTO ANZIANI
la cui gestione sarà affidata ad un operatore sanitario qualificato mediante procedura ad evidenza pubblica ed in osservanza delle regole in tema di autorizzazione all'esercizio e

- accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;
- di conferire, a tal fine, mandato al Direttore Generale della ASL FG di procedere:
 - 1) all'individuazione dell'immobile costituente sede della struttura sociosanitaria,
 - a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, anche mediante conferma di allocazione nello stesso Comune di Monte Sant'Angelo;
 - b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sociosanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sociosanitaria in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;
 - 2) nonché alla scelta del gestore privato qualificato - mediante procedura ad evidenza pubblica - che assuma come presupposto e condizione imprescindibile il preventivo obbligo, da parte dell'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione, di reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività della struttura sociosanitaria attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso la RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; in tal caso, occorrerà che la Prefettura di Foggia concorra a verificare in capo al personale in carico attualmente alla RSSA (*omissis*), come si legge nella sentenza n. 3356 del 07/07/2017 del Consiglio di Stato;
 - di stabilire che, qualora la previa individuazione diretta dell'immobile sede della struttura sociosanitaria da parte del Direttore Generale dell'ASL FG non sia possibile in tempi brevi e certi, tale individuazione possa essere rimessa all'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e valutata in tale ambito secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 1), unitamente all'obbligo di cui al punto 2);
 - gli oneri derivanti dall'affidamento della gestione in capo al soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica trovano copertura nell'ambito della spesa storica per acquisto di prestazioni sociosanitarie da parte della ASL FG, in quanto i 41 posti letto che passano a titolarità pubblica erano già oggetto di accordo contrattuale;
 - di notificare il presente provvedimento al Direttore generale della ASL FG, al Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo, al Prefetto di Foggia, al Commissario Straordinario incaricato della gestione provvisoria della RSSA "Villa Santa Maria di Pulsano";
 - di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE